studiodotcom
DOTTORI COMMERCIALISTI E AVVOCATI

A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDE

Como, dicembre 2023

Circolare Mensile in materia di lavoro e previdenza

Le novità del mese

Dicembre in pillole pag 2

L'informazione pratica per le piccole e medie imprese

Le principali novità in materia di lavoro e previdenza della legge di bilancio 2024 pag 6

La disciplina del contratto occasionale di manodopera agricola al vaglio dell'INPS pag 14

Le novità in materia di lavoro e previdenza del DL "Anticipi" convertito pag 16

Il punto sulla contrattazione collettiva

Le novità di dicembre in pillole pag 18

Il *focus* sui prossimi adempimenti: lo scadenzario di gennaio 2024 pag 19

Le agevolazioni per le piccole e medie imprese

Gli incentivi del Bando ISI 2023 per la sicurezza nei luoghi di lavoro pag 23

Piazzale Gerbetto 6 – 22100 Como (CO)
Tel. +39 031 266 968 – Fax. +39 031 267 361
info@studiodotcom.it – www.studiodotcom.it

DICEMBRE IN PILLOLE

INAIL - RIDUZIONE DEI PREMI 2024

Con la circ. 7.12.2023 n. 55, l'INAIL ha comunicato che la misura della riduzione dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dall'art. 1 co. 128 della L. 147/2013, è pari, per l'anno 2024, al 15,11%.
Per l'anno 2024, la riduzione si applica esclusivamente ai premi e ai contributi per i quali è ancora in corso la revisione tariffaria, ossia:

- ai premi speciali per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive *ex* L. 93/58;
- ai contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al titolo II del DPR 1124/65 riscossi in forma unificata dall'INPS.

INPS - CONTRATTO OCCASIONALE DI MANODOPERA AGRICOLA

Con la circ. 12.12.2023 n. 102, l'INPS ha fornito indicazioni in merito alle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura, previste per il biennio 2023-2024 dall'art. 1 co. 342 ss. della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023).
Il nuovo strumento è stato introdotto con l'intento di:

- semplificare l'utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato nel comparto produttivo agricolo;
- assicurare ai lavoratori le tutele proprie previste dal rapporto di lavoro subordinato;
- garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e creare le condizioni per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali.

Con l'occasione, l'INPS si sofferma, in particolare, sulla natura e sulla tipologia delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato ed illustra gli adempimenti contributivi connessi.

INPS - INCENTIVO AL POSTICIPO DEL PENSIONAMENTO "QUOTA 103"

Con il messaggio 19.12.2023 n. 4558, l'INPS ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla gestione dell'incentivo di cui all'art. 1 co. 286 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023), riconosciuto ai lavoratori che, pur avendo maturato entro quest'anno i requisiti per accedervi, decidono di rinunciare alla pensione anticipata flessibile (c.d. "Quota 103").
L'esercizio di tale facoltà comporta la rinuncia all'accredito contributivo della quota dei contributi IVS a carico del lavoratore e il venir meno di ogni obbligo per il datore di lavoro di versare tale quota di contribuzione, dalla prima decorrenza utile per il trattamento di "Quota 103" fino al conseguimento di una pensione diretta o del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.
Facendo seguito a quanto già illustrato con la circ. 82/2023, l'INPS precisa che la misura in argomento comporta un abbattimento totale della contribuzione IVS dovuta dal lavoratore, compreso l'eventuale contributo aggiuntivo *ex* art. 3-*ter* del DL 384/92, determinato da un'aliquota aggiuntiva – sempre a carico del lavoratore – nella misura di un punto percentuale, sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile.
Infine, nel messaggio in parola vengono fornite le apposite istruzioni per gestire la predetta contribuzione aggiuntiva nella predisposizione dei flussi UniEmens.

MINISTERO DEL LAVORO - AUTORIZZAZIONE EUROPEA PER LA DECONTRIBUZIONE SUD

Con un comunicato del 19.12.2023, il Ministero del Lavoro rende noto che la Commissione europea ha autorizzato la decontribuzione Sud *ex* art. 1 co. 161 ss. della L. 178/2020 fino al 30.6.2024.

L'esonero del 30% della contribuzione a carico del datore è applicabile se la prestazione lavorativa si svolge in una delle seguenti Regioni: Abruzzo; Basilicata; Calabria; Campania; Molise; Puglia; Sardegna; Sicilia.

INL - OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Con la nota 20.12.2023 n. 2401, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha accolto l'invito di recepire pratiche selezionate dalla Commissione europea, volte a semplificare gli oneri amministrativi a carico dei prestatori di servizio che intendono distaccare il proprio personale nel territorio di Paesi UE diversi da quello di stabilimento ai sensi del DLgs. 136/2016.
Tra queste, vi è quella di esibizione all'organo ispettivo della documentazione relativa al distacco transnazionale *ex* art. 10 co. 3 lett. a) del DLgs. 136/2016 (ossia, i prospetti paga, i prospetti che indicano la durata dell'orario di lavoro giornaliero, i documenti comprovanti il pagamento delle retribuzioni, la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro, il certificato A1), senza che sia più necessario conservare detta documentazione presso il luogo in cui operano i lavoratori distaccati, consentendo così una verifica tempestiva circa la regolarità del distacco e della posizione dei lavoratori coinvolti.

INAIL - BANDO ISI 2023

Nella *Gazzetta Ufficiale* 20.12.2023 n. 296 è stato pubblicato l'estratto dell'avviso pubblico per il bando ISI 2023, con cui l'INAIL stanzia 500.000.000,00 euro per finanziare le imprese che intendono realizzare progetti per il miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori, oltre che per incentivare le micro e piccole imprese agricole all'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature per abbattere le emissioni inquinanti migliorando il rendimento e la sostenibilità.
L'intervento è destinato a tutte le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura. Inoltre, rientrano nel novero – seppur entro specifici limiti – anche gli enti del Terzo settore.

INPS - CERTIFICAZIONE PER LA PARITÀ DI GENERE

Con il messaggio 21.12.2023 n. 4614, l'INPS ha comunicato la disponibilità del nuovo modulo di istanza *on line* "SGRAVIO PAR_GEN_2023" ai fini dell'invio delle richieste di accesso all'esonero contributivo connesso al conseguimento della certificazione per la parità di genere di cui all'art. 46-*bis* del DLgs. 198/2006 entro il 31.12.2023, con termine al 30.4.2024 per la presentazione delle relative istanze.
L'INPS ha inoltre fornito chiarimenti in relazione alle domande presentate entro il 30.4.2023.

INPS - GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO DOMESTICO CON L'APP "INPS MOBILE"

Con il messaggio 22.12.2023 n. 4642, l'INPS ha comunicato il rilascio di ulteriori funzioni utili per la gestione dei rapporti di lavoro domestico tramite l'app "INPS Mobile", che si aggiungono alle già presenti funzioni di assunzione del lavoratore domestico, cessazione, trasformazione e proroga del rapporto di lavoro (messaggio INPS 3433/2023).
Operativamente, a decorrere dal prossimo mese di gennaio 2024, il datore di lavoro domestico potrà accedere ad apposite funzionalità per annullare il rapporto di lavoro o per variarne le condizioni, relative ad esempio all'orario, alla retribuzione, alla qualifica, al luogo di lavoro, alle comunicazioni di sospensione, e così via.
Il servizio in questione può essere utilizzato tramite smartphone o tablet, previa installazione dell'app "INPS Mobile". In alternativa, si può selezionare il tab "Servizi" dove, nell'elenco in ordine alfabetico, è presente la medesima funzione "Lavoro domestico".
Infine, si ricorda che l'app "INPS Mobile" è utilizzabile da parte degli utenti muniti di SPID almeno di livello 2 o di Carta Identità Elettronica (CIE).

INPS - INDENNITÀ PER I LAVORATORI CON CONTRATTO PART TIME CICLICO

Con la circ. 27.12.2023 n. 109, l'INPS ha fornito le istruzioni per l'attuazione della disposizione *ex* art. 18 del DL 145/2023, relativa all'indennità *una tantum* a favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico.
In particolare, è stata evidenziata l'interpretazione autentica operata dall'art. 18 co. 1 del DL 145/2023 alla norma *ex* art. 2-*bis* del DL 50/2022 – introduttiva, per il 2022, dell'indennità *una tantum*, di importo pari a 550,00 euro, a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari, nel 2021, di un contratto di lavoro *part time* ciclico verticale in possesso di specifici requisiti di legge – precisando che tale previsione normativa è da intendersi riferita ai lavoratori titolari di tutti i rapporti di lavoro a tempo parziale, a prescindere dalla qualificazione formale degli stessi come verticali, misti o orizzontali, purché caratterizzati da una sospensione ciclica dell'attività lavorativa di almeno un mese in via continuativa e, complessivamente, non inferiore a 7 settimane e non superiore a 20 settimane.
Si sottolinea che l'art. 18 co. 2 del DL 145/2023 (c.d. DL "Aiuti") ha previsto, per il 2023, un'indennità *una tantum* a favore dei lavoratori titolari di contratto part time ciclico nel 2022, dello stesso importo e con i medesimi requisiti di accesso alla misura di cui all'art. 2-*bis* del DL 50/2022.

INAIL - ISTRUZIONI PER L'AUTOLIQUIDAZIONE 2023/2024

Con le Istruzioni operative 28.12.2023, l'INAIL ha fornito le istruzioni relative all'autoliquidazione 2023/2024 con particolare riferimento alle riduzioni contributive, e ha riepilogato le scadenze e le modalità di adempimento a carico dei datori di lavoro.
Fermo restando il termine del 16.2.2024 per il versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata in caso di pagamento rateale, il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno 2023 è il 29.2.2024.
I datori di lavoro titolari di PAT dovranno presentare le dichiarazioni delle retribuzioni con i servizi telematici "AL.P.I. *on line*", che calcola anche il premio dovuto, e "Invio telematico Dichiarazione Salari". I datori di lavoro del settore marittimo titolari di PAN dovranno trasmettere le dichiarazioni delle retribuzioni con il servizio *on line* "Invio retribuzioni e calcolo del premio".
Il premio di autoliquidazione potrà essere pagato in 4 rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale.

INPS - SIMULATORI PER IL CALCOLO DELLE SANZIONI CIVILI E DEI PIANI DI AMMORTAMENTO

Con il messaggio 29.12.2023 n. 4718, l'INPS ha reso noto di aver predisposto sul proprio sito Internet un nuovo strumento che consente sia il calcolo delle sanzioni civili in caso di omesso o ritardato versamento dei contributi, sia il calcolo del piano di ammortamento, ai fini della regolarizzazione in forma rateale dei debiti contributivi in fase amministrativa.
Lo strumento in questione, denominato "Simulatori: calcolo sanzioni civili e piano di ammortamento", è rivolto, in questa prima fase, ai datori di lavoro UniEmens e ai committenti della Gestione separata ed è articolato nelle sezioni "Calcolo Sanzioni Civili" e "Piano di ammortamento".
In particolare, il simulatore "Calcolo Sanzioni Civili" consente di calcolare le sanzioni civili dovute per l'omesso o ritardato versamento dei contributi ai sensi dell'art. 116 co. 8 e 9 della L. 388/2000.
L'importo viene calcolato considerando la natura del credito, la scadenza legale dell'adempimento e il tasso vigente alla data della simulazione.
Invece, il simulatore "Piano di ammortamento" consente di calcolare l'importo delle rate, fino a un massimo di 24, maggiorato dell'interesse di dilazione vigente alla data della simulazione in caso di regolarizzazione mediante rateazione del debito per contributi e sanzioni in fase amministrativa.

PARLAMENTO - LEGGE DI BILANCIO 2024

La L. 30.12.2023 n. 213 (legge di bilancio 2024), pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* 30.12.2023 n. 303, ha introdotto diverse misure in tema di lavoro e previdenza.
Tra le diverse disposizioni si segnalano:

- interventi di sostegno al reddito, all'occupazione e in materia di ammortizzatori sociali;
- misure di sostegno alla famiglia;
- disposizioni in materia di pensioni.

Il provvedimento in questione è entrato in vigore l'1.1.2024.

LE PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA DELLA LEGGE DI BILANCIO 2024

La L. 213/2023 (legge di bilancio 2024) ha introdotto diverse novità in materia di lavoro e previdenza, perlopiù consistenti in interventi di sostegno al reddito, all'occupazione e in materia di ammortizzatori sociali, nonché in misure pensionistiche e di sostegno alla famiglia.

Con la L. 30.12.2023 n. 213 (legge di bilancio 2024), pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* 30.12.2023 n. 303, sono state introdotte diverse misure in tema di lavoro e previdenza. Il provvedimento in questione è entrato in vigore l'1.1.2024.
Di seguito si ripropongono le disposizioni più significative.

Esonero quota contributi IVS a carico del lavoratore

Il provvedimento in esame riconosce l'esonero della quota dei contributi IVS a carico del lavoratore anche per i periodi di paga ricadenti in tutto il 2024, nella misura pari al:

- 6%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692,00 euro, al netto del rateo di tredicesima;
- 7%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923,00 euro, al netto del rateo di tredicesima.

Decontribuzione per le lavoratrici madri con almeno due figli

Per i periodi di paga compresi tra il 1.1.2024 e il 31.12.2026, viene riconosciuto alle lavoratrici madri di tre o più figli un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a suo carico fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.
In via sperimentale, per i periodi di paga ricadenti in tutto il 2024, alle lavoratrici madri di due figli è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a suo carico fino al mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

Esonero contributivo per datori di lavoro che assumono donne disoccupate beneficiarie del reddito di libertà

La legge di bilancio 2024 introduce un esonero del 100% dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all'INAIL e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, nel limite massimo di importo di 8.000,00 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, a favore dei datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumano donne disoccupate che beneficiano della misura del reddito di libertà.

L'esonero è riconosciuto in caso di assunzione di donne:

- vittime di violenza;
- disoccupate;
- beneficiarie del reddito di libertà di cui all'art. 105-*bis* del DL 34/2020 (incluse quelle che ne hanno beneficiato nell'anno 2023).

Trattamento integrativo speciale per i settori turistico, ricettivo e termale

Il provvedimento in parola riconosce ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (*ex* art. 5 della L. 287/91), e ai lavoratori del comparto del turismo (inclusi gli stabilimenti termali), un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuate nei giorni festivi.

Il trattamento è riconosciuto per i periodi di paga dall'1.1.2024:

- ai lavoratori dei suddetti settori con reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000,00 euro nel periodo d'imposta 2023;
- dal sostituto d'imposta (che recupererà il credito maturato mediante compensazione);
- su richiesta del lavoratore (che dovrà attestare per iscritto il reddito di lavoro dipendente del 2023).

Proroga dell'ISCRO

Viene prorogata per tutto il 2024 l'Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), destinata in via sperimentale a tutela dei liberi professionisti soggetti al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata INPS.

L'indennità in questione viene riconosciuta ai predetti liberi professionisti che:

- non sono titolari di trattamento pensionistico diretto e non sono assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- non sono beneficiari dell'Assegno di inclusione;
- hanno prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 2 anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda;
- hanno dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000,00 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente la presentazione della domanda;
- sono in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
- sono titolari di partita IVA attiva da almeno 3 anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

La domanda di accesso all'ISCRO va presentata dal lavoratore all'INPS in via telematica entro il 31 ottobre di ciascun anno di fruizione, autocertificando i redditi prodotti per gli anni di interesse.
L'erogazione dell'indennità in argomento è condizionata alla partecipazione, da parte dei percettori, a percorsi di aggiornamento professionale.

Congedo parentale

Secondo quanto indicato nella legge di bilancio in esame, le lavoratrici madri e i lavoratori padri, il cui periodo di congedo di maternità o di paternità termina dopo il 31.12.2023, possono fruire, in alternativa tra loro, di 2 mesi di congedo parentale *ex* art. 34 del DLgs. 26.3.2001 n. 151 con un'indennità più elevata, pari:

- all'80% della retribuzione nel limite massimo di un mese;
- al 60% della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata per il solo anno 2024 all'80%.

La relativa fruizione deve avvenire fino al sesto anno di vita del bambino.

Proroga della CIGS per le imprese in crisi

Il provvedimento in esame proroga per il 2024 la possibilità per le imprese che cessano l'attività produttiva di accedere, in deroga ai limiti generali di durata e qualora ricorrano determinate condizioni, ad un trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un periodo massimo di 12 mesi, di cui all'art. 44 del DL 28.9.2018 n. 109.

Proroga CIGS e mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa

Viene disposto lo stanziamento per il 2024 di ulteriori risorse per la prosecuzione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale ai fini del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'art. 44 co. 11-*bis* del DLgs. 14.9.2015 n. 148, nonché dei trattamenti di mobilità in deroga previsti dall'art. 53-*ter* del DL 24.4.2017 n. 50, in favore dei lavoratori di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa.

CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale

Vengono incrementate a 100 milioni di euro le risorse destinate a finanziare la pro-roga della Cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale di cui all'art. 22-*bis* del DLgs. 148/2015.

CIGS per le imprese di interesse strategico nazionale

Si riconosce un ulteriore periodo di CIGS, fino al 31.12.2024, alle imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000 e che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi.

La CIGS è concessa in deroga agli artt. 4 e 22 del DLgs. 148/2015, in continuità con le tutele già autorizzate. Inoltre, per tale fattispecie non si applicano le procedure e i termini di cui agli artt. 24 e 25 del DLgs. 148/2015.

Integrazione delle misure di sostegno per i dipendenti ex ILVA

Il provvedimento in esame proroga anche per il 2024 l'integrazione economica, per la parte non coperta, del trattamento di CIGS riconosciuta, anche ai fini della formazione professionale, per la gestione delle bonifiche *ex* art. 1-*bis* del DL 29.12.2016 n. 243, in favore dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi dell'ex Gruppo ILVA.

Trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori di aziende sequestrate o confiscate

Viene prorogato, per gli anni 2024, 2025 e 2026, il trattamento di sostegno al reddito previsto dall'art. 1 co. 1 del DLgs. 18.5.2018 n. 72:

- in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad Amministrazione giudiziaria;
- per una durata massima di complessivi 12 mesi nel triennio.

Valgono le medesime condizioni previste dall'art. 1 co. 1 del DLgs. 72/2018 e pertanto le aziende sono quelle cui è stato approvato il programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività di cui all'art. 41 del DLgs. 6.9.2011 n. 159. Inoltre, il sostegno al reddito è riconoscibile quando non sia possibile il ricorso ai trattamenti CIGO e CIGS previsti dal DLgs. 148/2015.

Indennità per i lavoratori dei *call center*

Si dispone, anche per l'anno 2024, il rifinanziamento, nel limite di spesa di 10 milioni di euro, delle misure di sostegno del reddito per i lavoratori dei *call center* di cui all'art. 44 co. 7 del DLgs. 14.9.2015 n. 148.

Indennità di malattia per i lavoratori marittimi

Si interviene con riferimento alla misura dell'indennità di malattia per i lavoratori marittimi, modificandone le modalità di determinazione di cui agli artt. 6 e 10 del RDL 23.9.37 n. 1918. Nel dettaglio, si modificano:

- l'importo dell'indennità giornaliera cui ha diritto la gente di mare per gli eventi di malattia insorti dall'1.1.2024, nell'ipotesi in cui l'evento morboso impedisca totalmente al soggetto assicurato di svolgere l'attività lavorativa, prevedendo che essa sia pari al 60% della retribuzione;
- le modalità di calcolo dell'indennità in questione, stabilendone il calcolo sulla base della retribuzione media globale giornaliera percepita dall'assicurato nel mese che precede immediatamente quello in cui si è verificato l'evento di malattia.

Infine, si prevede che qualora l'evento della malattia si verifichi nei primi 30 giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, l'indennità giornaliera venga calcolata

dividendo l'ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti.

Indennità per fermo pesca

Viene finanziata anche per l'anno 2024 l'indennità giornaliera di 30,00 euro in favore di ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla L. 13.3.58 n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo:

- obbligatorio;
- non obbligatorio.

Misure di contrasto all'evasione nel settore del lavoro domestico

Per contrastare l'evasione nel settore del lavoro domestico, la legge di bilancio in commento dispone la piena interoperabilità, con modalità definite d'intesa tra l'Agenzia delle Entrate e l'INPS, delle rispettive banche dati per lo scambio e l'analisi dei dati, anche tramite tecnologie digitali avanzate.

Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione

In via sperimentale per il biennio 2024-2025, i soggetti privi di anzianità

contributiva al 31.12.95 potranno riscattare, in tutto o in parte, nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi, i periodi precedenti l'1.1.2024:

- non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria;
- né soggetti ad alcun obbligo contributivo.

Tale possibilità viene ammessa a condizione che i periodi temporali oggetto di riscatto siano compresi tra l'anno del primo contributo e quello dell'ultimo contributo comunque accreditati.
L'eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente all'1.1.96 determinerà l'annullamento d'ufficio del riscatto in argomento, con conseguente restituzione dei contributi.

Modifica dei requisiti per i trattamenti di vecchiaia

Modificando l'art. 24 co. 7 del DL 6.12.2011 n. 201, viene ridotta per i lavoratori il cui primo accredito contributivo sia successivo al 31.12.95 la misura minima del trattamento pensionistico maturato posta come condizione per il riconoscimento del trattamento di vecchiaia.
Nel dettaglio, tale valore minimo, in precedenza pari a 1,5 volte la misura dell'assegno sociale, viene fissato nella misura pari a quest'ultimo (con coefficiente, dunque, pari a 1,0).
Il predetto importo soglia non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, all'importo mensile dell'assegno sociale (anziché 1,5 volte, come da disposizione previgente) stabilito per il medesimo anno.

Modifiche dei requisiti per i trattamenti di pensione anticipata

Sempre con riferimento ai lavoratori con contribuzione successiva al 31.12.95, si modifica l'art. 24 co. 11 del DL 201/2011, laddove si consente loro il pensionamento anticipato a condizione che sussista un determinato importo soglia del medesimo trattamento, nonché a condizione che sussistano:

- un determinato requisito anagrafico (attualmente pari a 64 anni);
- un'anzianità di contribuzione effettiva pari ad almeno 20 anni.

Per tale tipologia di pensione anticipata, l'importo soglia, in precedenza pari a 2,8 volte la misura dell'assegno sociale, viene stabilito pari ai seguenti coefficienti moltiplicatori dell'assegno sociale:

- 3,0 volte l'assegno sociale per le donne senza figli e per gli uomini;
- 2,8 volte per le donne con un figlio;
- 2,6 volte per le donne con almeno due figli.

Sempre con riferimento al trattamento di pensione anticipata, si prevede che sia riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a 5 volte il trattamento minimo, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di vecchiaia.
La medesima disposizione stabilisce poi che il trattamento di pensione anticipata in argomento decorra trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti.

Proroga dell'APE sociale

L'APE sociale o anticipo pensionistico a carico dello Stato, introdotto in via sperimentale dall'art. 1 co. 179 della L. 232/2016, è un'indennità erogata dall'INPS che ha la funzione di sostenere il reddito del lavoratore dai 63 anni di età sino alla maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, pari a 67 anni.
Con riferimento a tale istituto, la legge di bilancio in esame dispone:

- la proroga del regime sperimentale dal 31.12.2023 a tutto il 2024;
- l'incremento di 5 mesi del requisito anagrafico, fissandolo dunque per tutto il 2024 a 63 anni e 5 mesi.

Si prevede poi che il beneficio in parola non sia cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000,00 euro lordi annui.

Proroga dell'Opzione donna

Con riferimento all'anticipo pensionistico "Opzione donna" *ex* art. 16 del DL 4/2019, viene elevato il requisito dell'età anagrafica da 60 a 61 anni.
Si consente così l'accesso anticipato al trattamento pensionistico in parola, calcolato secondo le regole del sistema contributivo, alle lavoratrici in possesso di determinati requisiti (caregiver, invalide civili in misura pari o superiore al 74%, licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale ai sensi dell'art. 1 co. 852 della L. 296/2006), che abbiano maturato entro il 31.12.2023:

- un'anzianità contributiva pari almeno a 35 anni;

- un'età anagrafica di almeno 61 anni, ridotta di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni.

Proroga della pensione anticipata flessibile ("Quota 103")

Si proroga al 2024, con alcune modifiche, il possibile accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile *ex* art. 14.1 del DL 4/2019 (c.d. "Quota 103"), richiedibile da coloro con un'età minima di 62 anni e una contribuzione minima di 41 anni.
Per coloro che hanno maturato i predetti requisiti entro il 31.12.2023 rimane invariato il metodo di determinazione dell'assegno pensionistico così come rimangono invariate le c.d. "finestre" di accesso alla pensione (3 mesi per i lavoratori del settore privato e 6 per quelli del pubblico impiego), mentre per coloro che invece maturano i requisiti richiesti nel corso del 2024, pur restando invariati i requisiti anagrafici e contributivi, l'assegno di pensione:

- viene determinato in via definitiva con il più penalizzante metodo di calcolo contributivo;
- il suo valore massimo fino all'età di vecchiaia si riduce da 5 a 4 volte quello del trattamento minimo.

Per quanto riguarda la decorrenza del trattamento pensionistico in "Quota 103", gli iscritti che hanno maturato nel corso del 2023 i requisiti previsti conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, mentre coloro che maturano tali requisiti nel 2024 il diritto decorre trascorsi 7 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.
Inoltre, i dipendenti pubblici che maturano dall'1.1.2023 i requisiti previsti, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 6 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi se maturati entro il 31.12.2023, e trascorsi 9 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, se maturati nell'anno 2024.

Rivalutazione dei trattamenti pensionistici

Per l'anno 2024 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici ai sensi dell'art. 34 co. 1 della L. 23.12.98 n. 448, è riconosciuta nella misura del 100% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo INPS.
Invece, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 4 volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi, l'indicizzazione trova attuazione:

- nella misura dell'85%, per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 5 volte il trattamento minimo INPS;
- nella misura del 53%, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 5 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 6 volte il trattamento minimo INPS;
- nella misura del 47%, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 6 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 8 volte il trattamento minimo INPS;

- nella misura del 37%, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 8 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 10 volte il trattamento minimo INPS;
- nella misura del 22%, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 10 volte il trattamento minimo INPS.

Decorrenza dei trattamenti per la pensione anticipata e "precoci" nel pubblico impiego

Vengono modificati, per gli iscritti alle casse del pubblico impiego CPDEL, CPS, CPI e CPUG, i termini di decorrenza iniziale del trattamento per i casi di pensione anticipata liquidata in base al solo requisito di anzianità contributiva previsto in via ordinaria dall'art. 24 del DL 6.12.2011 n. 201.
Allo stesso tempo, si modificano in modo analogo i termini di decorrenza del trattamento pensionistico definiti dall'art. 17 co. 1 del DL 4/2019 con riferimento ai lavoratori c.d. "precoci".
Tecnicamente, le modifiche riguardano i trattamenti anticipati i cui requisiti sono maturati dopo il 31.12.2023, prevedendo un allungamento progressivo, in relazione all'anno in cui si matura il requisito per il pensionamento, del termine dilatorio vigente di 3 mesi, fino a un nuovo termine a regime di 9 mesi, per i casi in cui il requisito sia maturato a decorrere dall'1.1.2028.

Permanenza in servizio per il personale medico e infermieristico

Si consente ai dirigenti medici e sanitari del Servizio Sanitario Nazionale nonché agli infermieri del Servizio Sanitario Nazionale la possibilità di presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del 40° anno di servizio effettivo e comunque non oltre il 70° anno di età.
Analogamente, si riconosce anche ai medici nei ruoli dell'INPS e dell'INAIL di presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio, anche in deroga a specifici limiti ordinamentali, comunque non oltre il 70° anno di età.

Esclusione dei titoli di Stato dal calcolo dell'ISEE

La legge di bilancio 2024 prevede, relativamente alla determinazione dell'ISEE, l'esclusione, fino al valore complessivo di 50.000,00 euro, dei titoli di Stato (es. BOT, BTP) e dei prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.

Conversione dei permessi di soggiorno per i rifugiati ucraini

A richiesta dell'interessato, i permessi di soggiorno rilasciati in favore dei rifugiati ucraini possono essere convertiti in permessi di soggiorno per lavoro per l'attività effettivamente svolta, con successiva applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 co. 2-*ter* del DLgs. 25.7.98 n. 286.

LA DISCIPLINA DEL CONTRATTO OCCASIONALE DI MANODOPERA AGRICOLA AL VAGLIO DELL'INPS

Con la circ. 102/2023, l'INPS ha fornito indicazioni in merito alle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura (LOAgri) per il biennio 2023-2024.

Con la circ. 12.12.2023 n. 102, l'INPS ha fornito istruzioni operative in merito alle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura (LOAgri), previste per il biennio 2023-2024 dall'art. 1 co. 342 ss. della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023).
Il nuovo strumento è stato introdotto con l'intento di:

- semplificare l'utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato nel comparto produttivo agricolo;
- assicurare ai lavoratori le tutele proprie previste dal rapporto di lavoro subordinato;
- garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e creare le condizioni per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali.

Caratteristiche del LOAgri

In seguito all'esclusione, dall'1.1.2023, del settore agricolo dalla possibilità di fruire delle prestazioni occasionali *ex* art. 54-*bis* del DL 50/2017, per il biennio 2023-2024, è stata prevista la possibilità di instaurare, con particolari categorie di lavoratori, rapporti di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato riferito ad attività di natura stagionale (LOAgri), che consente di instaurare rapporti di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato:

- con un arco temporale di vigenza di 12 mesi massimo;
- riferiti ad attività di natura stagionale non superiori a 45 giornate annue per singolo lavoratore.

Datori di lavoro interessati

Possono stipulare contratti di LOAgri i datori di lavoro:

- che operano nel settore dell'agricoltura;
- iscritti alle specifiche Gestioni previdenziali dell'INPS;
- a condizione che si rispetti il contratto collettivo nazionale e provinciale stipulato dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative sul piano nazionale (sono quindi escluse le agenzie di somministrazione).

Non sono previsti limiti dimensionali.

Ambito applicativo

Il LOAgri è utilizzabile per le sole “attività agricole stagionali”, e quindi, per lavorazioni che si svolgono in particolari periodi dell’anno in funzione del ciclo biologico delle piante e degli animali.
A tal fine, è richiesto al datore di lavoro di dichiarare che tale vincolo sia rispettato al momento dell’invio di una nuova comunicazione.

Lavoratori interessati

Possono assumere la qualifica di operaio occasionale agricolo a tempo determinato (OTDO):

- pensionati;
- soggetti disoccupati, percettori di NASpI, DIS-COLL, mobilità in deroga, Rdc e assegno di inclusione (dal 2024);
- giovani con meno di 25 anni di età impegnati in un ciclo di studi;
- detenuti o internati ammessi al lavoro esterno, nonché soggetti in semilibertà, che dovranno autocertificare al datore di lavoro la propria condizione.

Si richiede inoltre che i prestatori, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei 3 anni precedenti.

Obblighi contributivi

Con l’occasione, l’INPS chiarisce che per quanto concerne gli aspetti contributivi:

- il datore di lavoro dovrà versare la contribuzione unificata all’INPS, comprensiva di quella contrattuale, dovuta sui compensi erogati, nella misura dell’aliquota prevista per i territori svantaggiati, indipendentemente dall’ubicazione del fondo e dalle caratteristiche contributive del datore;
- per il calcolo dei contributi, l’aliquota OTDO totale per l’anno 2023 è pari al 20,9669% (12,1269% a carico dell’azienda, 8,84% a carico del lavoratore);
- la contribuzione va versata entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione o, in alternativa, con quella delle giornate OTI e OTD alle scadenze ordinariamente previste, utilizzando il modello “F24” nel Cassetto previdenziale.

LE NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA DEL DL "ANTICIPI" CONVERTITO

Il DL 145/2023 (c.d. DL "Anticipi") è stato convertito dalla L. 191/2023, entrata in vigore il 17.12.2023, prevedendo novità anche in materia di lavoro e previdenza.

Il DL 18.10.2023 n. 145 è stato convertito dalla L. 15.12.2023 n. 191, pubblicata sulla *G.U.* 16.12.2023 n. 293 ed entrata in vigore il 17.12.2023, prevedendo diverse novità rispetto anche in materia di lavoro, come di seguito indicate.

Proroga dello "*smart working*" per i genitori lavoratori con figli "*under 14*"

Il nuovo art. 18-*bis* del DL 145/2023, inserito in sede di conversione in legge, proroga dal 31.12.2023 al 31.3.2024 il diritto al lavoro agile (c.d. "*smart working*") previsto dall'art. 90 co. 1 e 2 del DL 34/2020 per:

- i lavoratori genitori con figli "*under* 14";
- i soggetti maggiormente esposti al rischio.

Disposizioni previdenziali in materia di lavoro sportivo

Il co. 3-*bis* dell'art. 16 del DL 145/2023, inserito in sede di conversione in legge, integra l'art. 33 co. 2 del DLgs. 36/2021 laddove è previsto che, in mancanza di disposizioni speciali di legge, ai lavoratori sportivi si applica la vigente disciplina, anche previdenziale, a tutela della malattia, dell'infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, nonché contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro.

Nel dettaglio, si stabilisce che la predetta disposizione va interpretata nel senso che i lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo pensioni lavoratori sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale, sono soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva secondo le modalità disciplinate dall'art. 1 co. 3, 4 e 5 del DLgs. 166/97 (in pratica, ci si riferisce al massimale annuo indicato all'art. 2 co. 18 della L. 335/95) per le citate tutele, inclusi gli assegni per il nucleo familiare e la NASpI.

Proroga del termine per alcune comunicazioni relative alle prestazioni dei direttori di gara

Con il nuovo co. 2-*bis* dell'art. 16 del DL 145/2023, inserito in sede di conversione in legge, viene prorogato al 30.1.2024 il termine per trasmettere al Centro per l'impiego – senza incorrere in alcuna sanzione – le comunicazioni relative alle prestazioni rese nel semestre luglio-dicembre 2023 dai direttori di gara e da tutti quei soggetti preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive (art. 25 co. 6-*bis* del DLgs. 36/2021).

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 25 co. 6-*ter* del DLgs. 36/2021, per i direttori di gara e i soggetti a essi equiparati, le predette comunicazioni obbligatorie vanno effettuate da specifici organismi sportivi (Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata, CONI, CIP, ecc.) per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a 30, in un arco temporale non superiore a 3 mesi, e comunicate entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre solare.

Inoltre, così come indicato nella nuova disposizione del DL 145/2023 (che introduce il nuovo co. 6-*quater* all'art. 25 del DLgs. 36/2021), il termine del 30.1.2024 vale anche per le comunicazioni all'interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) che riguardano i soggetti convocati e i compensi agli stessi riconosciuti, sempre con esclusivo riferimento al periodo luglio-dicembre 2023.

LE NOVITÀ DI DICEMBRE IN PILLOLE

MECCANICI, ORAFI, ODONTOTECNICI (ARTIGIANATO)

ACCORDO 21.12.2023

L'Accordo, sottoscritto nell'ambito delle trattative per il rinnovo del CCNL 17.12.2021, ha previsto l'erogazione di un acconto su futuri aumenti contrattuali (AFAC) pari a complessivi 96,00 euro rapportati al livello 4 della classificazione del personale. Tale acconto, da riparametrare sugli altri livelli di inquadramento e di settore, viene distribuito in due ratei: 50,00 euro da dicembre 2023 e 46,00 euro da aprile 2024. Le Parti hanno posticipato l'erogazione del primo rateo dell'AFAC sotto forma di arretrato al mese di gennaio 2024 (con il cedolino paga dovrà essere corrisposto come arretrato anche il relativo rateo di tredicesima). Di seguito si riportano gli importi da corrispondere a partire dal mese di dicembre 2023 ai diversi livelli di inquadramento (per ciascun settore sono elencati gli importi dell'AFAC e il dei nuovi minimi retributivi da essi derivanti).

Settore metalmeccanica e installazione di impianti:

- AFAC: liv. Q, 62,79 euro; liv. 1, 62,79 euro; liv. 2, 58,43 euro; liv. 2B, 55,17 euro; liv. 3, 53,05 euro; liv. 4, 50,00 euro; liv. 5, 48,16 euro; liv. 6, 45,92 euro.
- Nuova retribuzione tabellare: liv. Q, 1.897,55 euro; liv. 1, 1.897,55 euro; liv. 2, 1.765,60 euro; liv. 2B, 1.667,16 euro; liv. 3, 1.603,11 euro; liv. 4, 1.510,98; liv. 5, 1.455,29 euro; liv. 6, 1.387,75 euro.

Settore orafo, argentieri e affini:

- AFAC: liv. Q, 62,69 euro; liv. 1, 62,69 euro; liv. 2, 58,40 euro; liv. 3, 53,16 euro; liv. 4, 50,00 euro; liv. 5, 48,08 euro; liv. 6, 45,59 euro.
- Nuova retribuzione tabellare: liv. Q, 1.898,95 euro; liv. 1, 1.898,95 euro; liv. 2, 1.769,21 euro; liv. 3, 1.610,44 euro; liv. 4, 1.514,64 euro; liv. 5, 1.456,47 euro; liv. 6, 1.380,91 euro.

Settore odontotecnica:

- AFAC: liv. 1S, 68,57 euro; liv. 1, 62,02 euro; liv. 2, 58,75 euro; liv. 3, 53,10 euro; liv. 4, 50,00 euro; liv. 5, 47,89 euro; liv. 6, 46,07 euro.
- Nuova retribuzione tabellare: liv 1S, 1.972,16 euro; liv. 1, 1.783,63 euro; liv. 2, 1.689,53 euro; liv. 3, 1.527,26 euro, liv. 4, 1.438,00 euro; liv. 5, 1.377,20 euro; liv. 6, 1.325,06 euro.

Settore restauro beni culturali:

- AFAC: liv. QS, 75,53 euro; liv. Q, 75,53 euro; liv. 1, 70,92 euro; liv. 2, 54,55 euro; liv. 3, 50,69 euro; liv. 4, 50,00 euro; liv. 5, 46,87 euro; liv. 6, 44,75 euro.
- Nuova retribuzione tabellare: liv. QS, 2.533,95 euro; liv. Q, 2.533,95 euro; liv. 1, 2.379,34 euro; liv. 2, 1.830,10 euro; liv. 3, 1.700,69 euro; liv. 4, 1.677,55 euro; liv. 5, 1.572,42 euro; liv. 6, 1.501,38 euro.

Tali importi, soggetti a riproporzionamento per i lavoratori a tempo parziale, spettano a tutti i lavoratori che applicano il CCNL (per gli apprendisti si applicano le percentuali di calcolo in vigore al momento degli aumenti).
Infine, l'Accordo, prevedendo l'erogazione dell'AFAC a copertura del periodo di carenza contrattuale compreso tra il 1.1.2023 e il 31.8.2024, ha escluso per tale periodo la futura previsione di elementi forfetari *una tantum*.

IL *FOCUS* SUI PROSSIMI ADEMPIMENTI: LO SCADENZARIO DI GENNAIO 2024

ASSICURAZIONI (PERSONALE DIPENDENTE)

MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.1.2024

Decorrono dall'1.1.2024 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo del 16.11.2022; di seguito ne riportiamo i valori.

Addetti ai *call center*
Coordinatore team: 12ª cl., 2.822,35 euro; 11ª cl., 2.756,59 euro; 10ª cl., 2691,54 euro; 9ª cl., 2.626,14 euro; 8ª cl., 2.560,74 euro; 7ª cl., 2.495,34 euro; 6ª cl., 2.429,94 euro; 5ª cl., 2.364,54 euro; 4ª cl., 2.299,14 euro; 3ª cl., 2.233,74 euro; 2ª cl., 2.168,33 euro; 1ª cl., 2.102,93 euro.
Sezione Prima: 12ª cl., 2.386,14 euro; 11ª cl., 2.330,84 euro; 10ª cl., 2.275,55 euro; 9ª cl., 2.220,26 euro; 8ª cl., 2.164,97 euro; 7ª cl., 2.109,67 euro; 6ª cl., 2.054,38 euro; 5ª cl., 1.999,09 euro; 4ª cl., 1.943,80 euro; 3ª cl., 1.888,50 euro; 2ª cl., 1.833,21 euro; 1ª cl., 1.777,91 euro.
Sezione Seconda: 7ª cl., 1.291,32 euro; 6ª cl., 1.263,25 euro; 5ª cl., 1.235,18 euro; 4ª cl., 1.207,10 euro; 3ª cl., 1.179,03 euro; 2ª cl., 1.150,96 euro; 1ª cl., 1.122,89 euro.

Personale Amministrativo
Assunti prima del 18.12.99
Liv. 7: 8ª cl., 3.361,27 euro; 7ª cl., 3.264,38 euro; 6ª cl., 3.167,50 euro; 5ª cl., 3.080,70 euro; 4ª cl., 2.993,91 euro; 3ª cl., 2.907,12 euro; 2ª cl., 2.820,32 euro; 1ª cl., 2.733,53 euro.
Liv. 6: 13ª cl., 3.254,70; 12ª cl., 3.168,92 euro; 11ª cl., 3.083,13,00 euro; 10ª cl., 2.997,35 euro; 9ª cl., 2.911,57 euro; 8ª cl., 2.825,79 euro; 7ª cl., 2.740,00 euro; 6ª cl., 2.654,22 euro; 5ª cl., 2.585,25 euro; 4ª cl., 2.516,29 euro; 3ª cl., 2.447,32 euro; 2ª cl., 2.378,36 euro; 1ª cl., 2.309,40 euro.
Liv. 5: 13ª cl., 3.012,19 euro; 12ª cl., 2.935,49 euro; 11ª cl., 2.858,79 euro; 10ª cl., 2.782,09 euro; 9ª cl., 2.705,39 euro; 8ª cl., 2.628,69 euro; 7ª cl., 2.551,99 euro; 6ª cl., 2.475,28 euro; 5ª cl., 2413,05 euro; 4ª cl., 2.350,81 euro; 3ª cl., 2.288,58 euro; 2ª cl., 2.226,34 euro; 1ª cl., 2.164,11 euro.
Liv. 4: 13ª cl., 2.806,75 euro; 12ª cl., 2.737,12 euro; 11ª cl., 2.667,48 euro; 10ª cl., 2.597,84 euro; 9ª cl., 2.528,21 euro; 8ª cl., 2.458,57 euro; 7ª cl., 2.388,93 euro; 6ª cl., 2.319,30 euro; 5ª cl., 2.263,79 euro; 4ª cl., 2.208,28 euro; 3ª cl., 2.152,78 euro; 2ª cl., 2.097,27 euro; 1ª cl., 2.041,76 euro.
Liv. 3: 13ª cl., 2.507,94 euro; 12ª cl., 2.507,94 euro; 11ª cl., 2.445,03 euro; 10ª cl., 2.382,12 euro; 9ª cl., 2.319,21 euro; 8ª cl., 2.256,30 euro; 7ª cl., 2.193,39 euro; 6ª cl., 2.130,49 euro; 5ª cl., 2.078,68 euro; 4ª cl., 2.026,87 euro; 3ª cl., 1.975,07 euro; 2ª cl., 1.923,26 euro; 1ª cl., 1.871,45 euro.
Liv. 2: 13ª cl., 2.285,29 euro; 12ª cl., 2.233,81 euro; 11ª cl., 2.182,34 euro; 10ª cl., 2.130,87 euro; 9ª cl., 2.079,40 euro; 8ª cl., 2.027,93 euro; 7ª cl., 1.976,46 euro; 6ª cl., 1.924,99 euro; 5ª cl., 1.881,93 euro; 4ª cl., 1.838,87 euro; 3ª cl., 1.704,44 euro; 2ª cl., 1.752,75 euro; 1ª cl., 1.709,69 euro.
Liv. 1: 13ª cl., 2.120,58 euro; 12ª cl., 2.078,87 euro; 11ª cl., 2.037,15 euro; 10ª cl., 1.995,44 euro; 9ª cl., 1.953,72 euro; 8ª cl., 1.912,01 euro; 7ª cl., 1.870,29 euro; 6ª cl., 1.828,58 euro; 5ª cl., 1.787,20 euro; 4ª cl., 1.745,82 euro; 3ª cl., 1.704,44 euro; 2ª cl., 1.663,06 euro; 1ª cl., 1.621,69 euro.
Assunti dal 18.12.99
Liv. 7: 8ª cl., 3.361,15 euro; 7ª cl., 3.271,49 euro; 6ª cl., 3.181,83 euro; 5ª cl., 3.092,17 euro; 4ª cl., 3.002,51 euro; 3ª cl., 2.912,85 euro; 2ª cl., 2.823,19 euro; 1ª cl., 2.733,53 euro.
Liv. 6: 12ª cl., 3.099,44 euro; 11ª cl., 3.027,62 euro; 10ª cl., 2.955,79 euro; 9ª cl., 2.883,97 euro; 8ª cl., 2.812,15 euro; 7ª cl., 2.740,33 euro; 6ª cl., 2.668,51 euro; 5ª cl., 2.596,68 euro; 4ª cl., 2.524,86 euro; 3ª cl., 2.453,04 euro; 2ª cl., 2.381,22 euro; 1ª cl., 2.309,39 euro.

Liv. 5: 12ª cl., 2.904,45 euro; 11ª cl., 2.837,14 euro; 10ª cl., 2.769,84 euro; 9ª cl., 2.702,54 euro; 8ª cl., 2.635,23 euro; 7ª cl., 2.567,93 euro; 6ª cl., 2.500,63 euro; 5ª cl., 2.433,32 euro; 4ª cl., 2.366,02 euro; 3ª cl., 2.298,71 euro; 2ª cl., 2.231,41 euro; 1ª cl., 2.164,11 euro.
Liv. 4: 12ª cl., 2.740,25 euro; 11ª cl., 2.676,75 euro; 10ª cl., 2.613,25 euro; 9ª cl., 2.549,75 euro; 8ª cl., 2.486,25 euro; 7ª cl., 2.422,75 euro; 6ª cl., 2.359,25 euro; 5ª cl., 2.295,76 euro; 4ª cl., 2.232,26 euro; 3ª cl., 2.168,76 euro; 2ª cl., 2.105,26 euro; 1ª cl., 2.041,76 euro.
Liv. 3: 12ª cl., 2.511,68 euro; 11ª cl., 2.453,47 euro; 10ª cl., 2.395,27 euro; 9ª cl., 2.337,07 euro; 8ª cl., 2.278,87 euro; 7ª cl., 2.220,67euro; 6ª cl., 2.162,46 euro; 5ª cl., 2.104,6 euro; 4ª cl., 2.046,06 euro; 3ª cl., 1.987,86 euro; 2ª cl., 1.929,65 euro; 1ª cl., 1.871,45 euro.
Liv. 2: 12ª cl., 2.294,57 euro; 11ª cl., 2.241,41 euro; 10ª cl., 2.188,23 euro; 9ª cl., 2.135,06 euro; 8ª cl., 2.081,89 euro; 7ª cl., 2.028,72 euro; 6ª cl., 1.975,55 euro; 5ª cl., 1.922,38 euro; 4ª cl., 1.869,21 euro; 3ª cl., 1.816,03 euro; 2ª cl., 1.762,86 euro; 1ª cl., 1.709,69 euro.
Liv. 1: 12ª cl., 2.176,46 euro; 11ª cl., 2.126,03 euro; 10ª cl., 2075,60, euro; 9ª cl., 2.025,16 euro; 8ª cl., 1.974,73 euro; 7ª cl., 1.924,29 euro; 6ª cl., 1.873,86 euro; 5ª cl., 1.823,43 euro; 4ª cl., 1.772,99 euro; 3ª cl., 1.722,56 euro; 2ª cl., 1.672,12 euro; 1ª cl., 1.621,69 euro.

Addetti alla Produzione
Liv. 4: 13ª cl., 2.056,07 euro; 12ª cl., 2.017,89 euro; 11ª cl., 1.979,77 euro; 10ª cl., 1.941,59 euro; 9ª cl., 1.903,41 euro; 10ª cl., 1.941,59 euro; 9ª cl., 1.903,41 euro; 8ª cl., 1.865,39 euro; 7ª cl., 1.827,21 euro; 6ª cl., 1.789,03; 5ª cl., 1.750,91 euro; 4ª cl., 1.712,73 euro; 3ª cl., 1.674,65 euro; 2ª cl., 1.636,54 euro; 1ª cl., 1.598,35 euro.
Liv. 3: 10ª cl., 1.579,38 euro; 9ª cl., 1.550,04 euro; 8ª cl., 1.520,83 euro; 7ª cl., 1.491,54 euro; 6ª cl., 1.462,25 euro; 5ª cl., 1.433,05 euro; 4ª cl., 1.403,75 euro; 3ª cl., 1.374,46 euro; 2ª cl., 1.345,26 euro; 1ª cl., 1.315,96 euro.
Liv. 2: 8ª cl., 912,08 euro; 7ª cl., 895,32 euro; 6ª cl., 878,52 euro; 5ª cl., 861,82 euro; 4ª cl., 845,07 euro; 3ª cl., 828,27 euro; 2ª cl., 811,57 euro; 1ª cl., 794,81 euro.
Liv. 1: 5ª cl., 708,35 euro; 4ª cl., 694,26 euro; 3ª cl., 680,15 euro; 2ª cl., 666,07 euro; 1ª cl., 651,96 euro.

ASSICURAZIONI - AGENZIE IN GESTIONE LIBERA

MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.1.2024

A decorrere dall'1.1.2024 i minimi retributivi assumono i seguenti nuovi valori: liv. QS, 2.833,59 euro; liv. Q, 2.703,72 euro; liv. AS, 2.318,50 euro; liv. A, 2.227,61 euro; liv. B, 2.094,76 euro; liv. C, 1.988,76 euro; liv. D, 1.825,09 euro; liv. D (nuovo assunto), 1.661,42 euro; liv. E, 1.714,52 euro.

EDILIZIA (INDUSTRIA)

CASSA EDILE
SCADENZA DELL'1.1.2024

Con decorrenza 1.1.2024 il "Fondo territoriale per la qualificazione del settore - Formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori" (costituito presso ciascuna Cassa Edile) avvia l'erogazione delle prestazioni. Ricordiamo che tale Fondo è in vigore da ottobre 2023, alimentato da un contributo dello 0,2% della retribuzione imponibile a carico dell'azienda.

GOMMA E PLASTICA (INDUSTRIA)

MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.1.2024

Decorrono dall'1.1.2024 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dall'Accordo 26.1.2023; di seguito ne riportiamo i valori: liv. Q, 2.365,59 euro; liv. A, 2.227,34 euro; liv. B, 2.101,27 euro; liv. C, 2.073,68 euro; liv. D, 2.047,62 euro; liv. E, 1.964,98 euro; liv. F, 1.914,12 euro; liv. G, 1.783,74 euro; liv. H, 1.701,02 euro; liv. I, 1.529,25 euro.

IMPIANTI SPORTIVI E ATTIVITÀ SPORTIVE (CONFSAL - CONFLAVORO)

WELFARE AZIENDALE
SCADENZA DELL'1.1.2024

In gennaio le aziende devono mettere a disposizione di ciascun lavoratore strumenti di *welfare* del valore di 200,00 euro, da utilizzare entro il 30.11.2024. Tale valore deve essere proporzionalmente ridotto in base ai mesi di anzianità di servizio maturata nel corso del 2023, oltre che per i lavoratori a *part time*.

MECCANICI, ORAFI E ODONTOTECNICI (ARTIGIANATO)

ARRETRATI
SCADENZA DELL'1.1.2024

Con la retribuzione del mese di gennaio, le aziende sono tenute a corrispondere a tutti i lavoratori, sotto forma di arretrato, il primo rateo dell'acconto su futuri aumenti contrattuali (AFAC) maturato a dicembre 2023 previsto dall'Accordo 21.12.2023; di seguito ne riportiamo i valori per ciascuna categoria.

Settore metalmeccanica e installazione di impianti:
liv. Q, 62,79 euro; liv. 1, 62,79 euro; liv. 2, 58,43 euro; liv. 2b, 55,17 euro; liv. 3, 53,05 euro; liv. 4, 50,00 euro; liv. 5, 48,16 euro; liv. 6, 45,92 euro.

Settore orafo, argentieri e affini:
liv. Q, 62,69 euro; liv. 1, 62,69 euro; liv. 2, 58,40 euro; liv. 3, 53,16 euro; liv. 4, 50 euro; liv. 5, 48,08 euro; liv. 6, 45,59 euro.

Settore odontotecnica:
liv. 1S, 68,57 euro; liv. 1, 62,02 euro; liv. 2, 58,75 euro; liv. 3, 53,10 euro; liv. 4, 50,00 euro; liv. 5, 47,89 euro; liv. 6, 46,07 euro.

Settore restauro beni culturali:
liv. QS, 75,53 euro; liv. Q, 75,53 euro; liv. 1, 70,92 euro; liv. 2, 54,55 euro; liv. 3, 50,69 euro; liv. 4, 50,00 euro; liv. 5, 46,87 euro; liv. 6, 44,75 euro.

SERVIZI DI PULIZIA (ARTIGIANATO)

ELEMENTO DISTINTO E AGGIUNTIVO DELLA RETRIBUZIONE (EDAR)
SCADENZA DELL'1.1.2024

Con la retribuzione del mese di gennaio le aziende sono tenute a corrispondere ai lavoratori in forza al 27.10.2022, il quindicesimo rateo (dei 26 totali di pari importo previsti dall'Accordo 27.10.2022) dell'Elemento Distinto e Aggiuntivo della Retribuzione (EDAR), nella misura di 15,00 euro in cifra fissa. Tale importo va riproporzionato solo per i lavoratori a tempo parziale (in ragione della percentuale di riduzione di orario) e per gli apprendisti (in ragione della percentuale di riduzione della retribuzione applicata mese per mese).

TESSILI E ABBIGLIAMENTO (INDUSTRIA)

ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA (EGR)
SCADENZA DELL'1.1.2024

Con la retribuzione del mese di gennaio le aziende sono tenute a corrispondere a tutti i lavoratori in forza al primo giorno del mese l'Elemento di Garanzia Retributiva (EGR) nella misura di 300,00 euro.

L'importo integrale compete a coloro che nel corso del 2023 abbiano maturato un'anzianità di servizio completa. L'EGR deve invece essere erogato *pro quota*, in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi (o frazioni di mese di durata superiore a 15 giorni), nei confronti di coloro che abbiano maturato un'anzianità di servizio incompleta durante il 2023. Analogo riprorzionamento, rapportato alla minor durata dell'orario di lavoro, opera nei confronti dei lavoratori a tempo parziale. Le aziende in stato di crisi, che nel corso del 2023 abbiano fatto ricorso ad ammortizzatori sociali o abbiano avviato procedure concorsuali, possono definire la sospensione, la riduzione o lo slittamento.

GLI INCENTIVI DEL BANDO ISI 2023 PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Nella Gazzetta Ufficiale 20.12.2023 n. 296 è stato pubblicato l'estratto dell'avviso pubblico per il Bando ISI 2023, per il quale l'INAIL ha stanziato 500 milioni di euro per la realizzazione di progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nella *Gazzetta Ufficiale* 20.12.2023 n. 296 è stato pubblicato l'estratto dell'avviso pubblico per il Bando ISI 2023, in occasione del quale, e in attuazione di quanto previsto dall'art. 11 co. 5 del DLgs. 81/2008, l'INAIL ha inteso stanziare 500 milioni di euro per la realizzazione di progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Finalità

Il Bando ISI 2023 ha l'obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti, nonché incoraggiare le micro e piccole imprese, operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, all'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.

Destinatari

L'iniziativa è rivolta:

- alle imprese, anche individuali, ubicate in ciascun territorio regionale/ provinciale e iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA), secondo le distinzioni di seguito specificate in relazione ai diversi Assi di finanziamento.;
- agli enti del Terzo settore, di cui al DLgs. 117/2017, come modificato dal DLgs. 105/2018, possono accedere all'Asse 1.1 limitatamente all'intervento di tipologia d) per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di persone.

Progetti ammessi al finanziamento

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese, per la parte relativa agli stanziamenti, in 5 Assi di finanziamento:

- progetti per la riduzione dei rischi tecnopatici - Asse di finanziamento 1;
- progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale - Asse di finanziamento 1;
- progetti per la riduzione dei rischi infortunistici - Asse di finanziamento 2;

- progetti di bonifica da materiali contenenti amianto - Asse di finanziamento 3;
- progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività - Asse di finanziamento 4;
- progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli - Asse di finanziamento 5.

Risorse economiche ammesse al finanziamento

Le risorse finanziarie stanziate dall'INAIL per i progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sono ripartite per regione/provincia autonoma e per assi di finanziamento.
Di tale ripartizione è data evidenza nell'allegato "ISI 2023 - risorse economiche" che costituisce parte integrante dei diversi Avvisi pubblici regionali/provinciali pubblicati.
Tecnicamente, è concesso un finanziamento a fondo perduto:

- per gli Assi 1, 2, 3, 4 nella misura del 65% dell'importo delle spese ritenute ammissibili
- per l'Asse 5 (5.1 e 5.2) nella misura:
  - 65% per i soggetti destinatari del *sub* Asse 5.1 (generalità delle imprese agricole);
  - 80% per i soggetti destinatari del *sub* Asse 5.2 (giovani agricoltori).

Il finanziamento è calcolato sulle spese sostenute al netto dell'IVA.
L'ammontare del finanziamento è compreso tra un importo minimo di 5.000,00 euro e un importo massimo erogabile pari a 130.000,00 euro.
Non è previsto il limite minimo di finanziamento per le imprese che hanno meno di 50 dipendenti che presentino progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.

Modalità e tempistiche di presentazione della domanda

Sul portale INAIL – nella sezione accedi ai servizi *on line* – le imprese interessate avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di finanziamento con le modalità indicate negli Avvisi regionali.
La domanda compilata e registrata, esclusivamente in modalità telematica, dovrà essere inoltrata allo sportello informatico per l'acquisizione dell'ordine cronologico, secondo quanto riportato nell'apposito documento "Regole Tecniche e modalità di svolgimento".
Le domande di finanziamento registrate per un determinato Asse/regione in cui le risorse economiche complessivamente stanziate risultino sufficienti a soddisfare tutte le richieste di finanziamento in elenco sono direttamente ammesse alla fase di *upload* della documentazione a completamento della domanda.
Tali domande verranno riportate negli elenchi regionali/provinciali.
Le domande ammesse agli elenchi cronologici dovranno essere confermate, a pena di decadenza dal beneficio, attraverso l'apposita funzione *on line* di *upload*/ caricamento della documentazione, come specificato negli Avvisi regionali/ provinciali.

Le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi, saranno pubblicate sul portale dell'INAIL, nella sezione dedicata alle scadenze dell'Avviso ISI 2023.
Per informazioni e assistenza sul presente Avviso è possibile fare riferimento al numero telefonico 06.6001 del *contact center* INAIL, ovvero al servizio "INAIL Risponde", nella sezione "Supporto del portale".
In ogni caso, eventuali chiarimenti e informazioni di carattere generale sul presente Avviso possono essere richiesti entro e non oltre 10 giorni antecedenti la chiusura della procedura informatica di compilazione della domanda *on line*.

Intermediari ISI

Per semplificare e agevolare l'attività di presentazione della domanda di finanziamento ISI, l'INAIL rende noto di aver provveduto all'adeguamento del sistema di profilazione per l'accesso ai servizi *on line* introducendo due nuovi specifici profili riservati a professionisti e società di intermediazione.
I soggetti intermediari devono registrarsi al portale INAIL e, quindi, essere abilitati ai servizi *on line* da parte delle sedi territorialmente competenti, che operano tramite il "cruscotto di abilitazione", sulla base delle richieste che gli stessi interessati fanno pervenire utilizzando l'apposita modulistica.
L'intermediario può quindi assumere in delega l'impresa per eseguire gli adempimenti connessi esclusivamente con la domanda di finanziamento ISI.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio dottori commercialisti